

Disparità di trattamento tra sindaci e revisori nel Codice della crisi

Auspicabile che siano estesi anche al revisore gli obblighi di segnalazione dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata

/ Massimo BOIDI e Stefano A. CERRATO

A tutti sono ben noti i compiti e i doveri che contraddistinguono l'attività di sindaci e revisori nell'espletamento delle relative funzioni: il **collegio sindacale** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il **revisore** legale o la società di revisione, invece, in base alle disposizioni dell'[art. 14](#) del DLgs. 39/2010, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustra i risultati della revisione legale e verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Codice della crisi, riformulato dal DLgs. [83/2022](#) e in vigore dal 15 luglio 2022, conferma la finalità di fondo della riforma, cioè favorire la **tempestiva** intercettazione della crisi.

Il terzo comma dell'[art. 3](#) del Codice prevede infatti che gli assetti, di cui agli [artt. 2086, 2381](#) e [2403](#) c.c., possano considerarsi **adeguati** se consentono di:

- rilevare eventuali **squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la **sostenibilità** dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi descritti al comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo** particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'[art. 13](#) comma 2.

Il quarto comma a sua volta prevede che siano **segnali di crisi**, ai sensi del comma 3:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'[art. 25-novies](#) comma 1.

Fermo restando che è compito del collegio sindacale ottenere informazioni dagli amministratori sull'andamento della gestione, è pacifico che i segnali promanano dalla **contabilità**, la cui regolare tenuta deve essere verificata dal revisore.

Allo stesso tempo la Norma [3.8](#) delle vigenti Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (1° gennaio 2021) si concentra sull'osservanza da parte degli amministratori delle **regole procedurali** inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del **bilancio** d'esercizio.

Il collegio, in particolare, ne verifica la rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo, senza effettuare controlli di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertarne la verità, la correttezza e la chiarezza, compiti che spettano al soggetto incaricato della revisione.

Il Codice della crisi, con una lettura, a nostro parere, inspiegabilmente unidirezionale, non sembra tener conto di questa distribuzione di ruoli: relativamente agli obblighi di segnalazione, e alle connesse responsabilità, mentre nella versione originaria si prevedeva ([art. 14](#)) che spettassero sia agli organi di controllo societari, sia al revisore o alla società di revisione, nel vigente testo (nuovo [art. 25-octies](#)) viene stabilito che la **segnalazione** della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi spetti **al solo "organo di controllo"**, da intendersi come collegio sindacale, visto l'espresso richiamo ai soli artt. 2403 e [2407](#) c.c. che rendono arduo tentare una lettura ortopedica della norma.

Il disallineamento rischia di creare inefficienze

Il disallineamento fra ruoli e doveri al cospetto di una crisi rischia di creare **inefficienze** e problemi di coordinamento. Inoltre, creerebbe una potenziale lacuna nelle srl che si dotassero solo del revisore e non dell'organo di controllo.

È auspicabile quindi che tale disposizione venga rivista, estendendo **anche al revisore** gli obblighi (e le correlate responsabilità) di segnalazione dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione della crisi.